



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2011 - 156 Data 06-12-2011	OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'APPELLO IN CONSIGLIO DI STATO PRESENTATO DAL SIG. NICOLA MUNNO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA 24.03.2011 N. 1681.
--	--

L'anno **duemilaundici**, il giorno **sei** del mese di **Dicembre**, alle ore **16:55** nella Sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **MASI MARIO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
MASI MARIO	X			
SEPE PAOLO	X			
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X			
CAPOLUONGO BRUNO	X			
TURCO ANTONIO	X			
MORETTI FRANCESCO		X		
MORETTI SEBASTIANO	X			

PRESENTI N. 6
ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **OLIVADESE GIOVANNA**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: costituzione in giudizio avverso l'appello in Consiglio di Stato presentato dal Sig. Nicola Munno per l'annullamento della sentenza TAR Campania 24.3.2011 n.1681

Il Sindaco

Premesso che:

- il Sig. Munno Nicola ha proposto ricorso contro il Comune di Carinaro avverso l'ordinanza n.48/2009 a firma del Responsabile dell'area tecnica che disponeva l'annullamento dei permessi di costruire in precedenza rilasciati dallo stesso UTC;
- il Tar Campania, Sez VIII di Napoli in data 15.12.2010 con sentenza n.1684/2011 ha respinto il predetto ricorso;
- il Sig. Munno ha presentato appello in Consiglio di Stato;
- in data 17.11.2011 l'Avv. D'Angelo che ha vittoriosamente difeso il Comune ha trasmesso il ricorso presentato dal Sig. Munno per l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 1684/2011,

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio per resistere al ricorso indicato in premessa in quanto il Comune di Carinaro ha visto riconosciute le proprie ragioni dal Tar e nel caso in cui non si costituisse non potrebbe far valere le proprie ragioni ed argomentazioni;

Ritenuto rispondente ai requisiti di efficienza e logica procedimentale nominare il difensore dell'ente nella persona dell'Avv. D'Angelo il quale ha vittoriosamente difeso il Comune in primo grado;

Considerato che per la costituzione nei suddetti giudizi è necessario ex lege il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un avvocato in dotazione organica;

Ritenuto di poter affidare l'incarico al Prof. Avv. Guido D'Angelo con studio in Napoli, Via del Rione Sirignano n.6, quale professionista idoneo per la difesa dell'Ente, il quale si è detto disponibile ad accettare l'incarico di difesa e rappresentanza dell'ente ed ha, altresì, accettato la proposta di stabilire il proprio compenso contrattuale nel limite massimo di spesa di € 3.000,00 compresi oneri fiscali, come sarà formalizzato mediante sottoscrizione dell'allegato disciplinare di incarico;

Ritenuto pertanto necessario, nell'interesse dell'ente, autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione del mandato;

Visto il Tuel;

Sottopone alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia di questa Amministrazione, nel giudizio instaurato innanzi al Consiglio di Stato a seguito di ricorso presentato dal Sig. Nicola Munno per l'annullamento della sentenza TAR Campania 24.3.2011 n.1681
3. di nominare difensore di questo Comune nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato, al Prof. Avv. Guido D'Angelo con studio in Napoli, Via del Rione Sirignano n.6, legale di fiducia di questa amministrazione, dando atto che i rapporti tra il professionista e questo ente saranno disciplinati in base all'allegato disciplinare;
4. di demandare al Responsabile dell'ufficio legale l'adozione degli atti successivi all'emanazione della presente deliberazione, ivi compreso l'impegno di spesa per il conferimento del predetto incarico, stabilito nel limite massimo di € 3.000,00 compresi gli oneri dovuti per legge, da imputarsi sul cap. 310 del bilancio 2011;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, del Dlgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Il Sindaco
Dr. Mario Masi

***PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000,
N° 267***

Oggetto: Proposta di deliberazione di Giunta Comunale: costituzione in giudizio avverso l'appello in Consiglio di Stato presentato dal Sig. Nicola Munno per l'annullamento della sentenza TAR Campania 24.3.2011 n.1681

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 , 2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X **Parere favorevole**
Parere sfavorevole

Carinaro, lì 06.12.2011

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Giovanna Olivadese)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

Parere favorevole
Parere sfavorevole
X in questa fase del procedimento **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 06.12.2011

Il Responsabile del Servizio
(Elena Barbato)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° e 2° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

DI INCARICARE il responsabile dell'ufficio legale, nella persona del segretario comunale, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.

COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Piazza Municipio n° 1 – 81032 Carinaro (CE) - Tel. 0815029250 – Fax 081-5027596 – E-mail: carinaro.it

Ufficio Legale

Disciplinare di incarico legale

La sottoscritta Dr.ssa Giovanna Olivadese, Segretario Comunale dell'Ente, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Legale, giusta decreto del Sindaco n°46 del 24.11.2010, ai sensi dell'art. 49, 2° comma del Dlgs.267/00 ed in esecuzione della delibera di G.C. n°-- ---- del ---- .12.2011

CONFERISCE INCARICO LEGALE

Al Prof. Avv. Luigi Guido D'Angelo (in seguito, per brevità chiamato anche solo "incaricato"), con studio legale in Napoli, Via del Rione Sirignano n.6 C.F. _____, che accetta, alle condizioni di cui al presente atto.

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune, e delle clausole di seguito elencate.

1. *L'incarico concerne la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione per la resistenza dinnanzi al Consiglio di Stato, nell'azione promossa dal Sig. Nicola Munno per avverso e per la riforma della sentenza del Tar Campania -Sez. VIII- n.1684/2011 con la quale è stato respinto il ricorso proposto dal Sig. Munno Nicola contro il Comune di Carinaro avverso l'ordinanza n.48/2009 a firma del Responsabile dell'area tecnica che disponeva l'annullamento dei permessi di costruire in precedenza rilasciati dallo stesso UTC. A tal fine il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio.*

2. *L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e ogni altro atto, adempimento o comportamento che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. In ogni caso, il professionista è tenuto a rappresentare per iscritto all'amministrazione ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali. Egli si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.*

3. *È obbligo del professionista incaricato di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all'amministrazione, mentre la facoltà di transigere resta riservata a definitiva decisione all'amministrazione, che potrà appositamente autorizzare eventuali accordi transattivi concordati e prospettati dall'incaricato.*

4. *L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizione deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte*

sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni. L'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

5. Alla luce del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni nella legge n. 248/2006, il quale, disponendo l'abolizione dell'obbligatorietà delle tariffe minime o fisse, ha in sostanza introdotto il principio della negoziabilità del compenso per i servizi professionali, si conviene che la misura dell'onorario è fissata entro il limite di spesa non superiore ad € 3.000,00 compresa IVA e oneri fiscali e previdenziali.

Il compenso verrà pagato con anticipazione di € 1000,00 e il resto al saldo, a presentazione della parcella professionale ed a seguito della conclusione del giudizio in oggetto, previa presentazione di regolare fattura.

6. L'amministrazione metterà a disposizione dell'incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la questione.

7. L'incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

8. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Il presente disciplinare viene redatto in duplice copia, ed allegato alla delibera di incarico.

Ai fini dell'imposta di registro si determina che il presente atto sia registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/1986 n. 131, art. 5, comma 2, e tariffa parte seconda, trattandosi di scrittura privata non autenticata contenente tutte disposizioni relative ad operazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.

Carinaro, _____

PER L'AMMINISTRAZIONE

L' AVVOCATO INCARICATO

Il Responsabile Ufficio Legale
Segretario Comunale
(Avv. Giovanna Olivadese)

Prof. Avv Guido D'Angelo

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Il Sindaco
MASI MARIO

F.to Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente oggi **00-00-0000** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **00-00-0000** ai sensi dell'art. 124, primo comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 registrata al N. _____

Carinaro, li 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

Il Segretario Comunale, attesta:

Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con decorrenza **00-00-0000** ;

Che viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con nota prot. n. ____/____ del _____/_____

ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Che è stata trasmessa al Prefetto della Provincia di Caserta, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con nota

prot. N. ____/____ del ____/_____;

Carinaro, li 00-00-0000

Il Segretario Comunale
OLIVADESE GIOVANNA

Il Segretario Comunale, attesta:

1. Che la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, è stata affissa all'Albo pretorio dell'Ente ai sensi

dell'art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, per quindici giorni consecutivi sino alla data del _____;

2. Che avverso la suddetta deliberazione, nel periodo di pubblicazione, non sono stati prodotti al protocollo generale dell'Ente,

ricorsi od opposizioni;

3. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ trascorsi dieci giorni dalla data di

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Lì, _____

Visto per la pubblicazione (punto

1)

2)

Il Messo Comunale

Il Responsabile dell'Ufficio Protocollo

MORETTI

SEBASTIANO

MORETTI SEBASTIANO

Carinaro, _____

Visto per il protocollo (punto

Il Segretario Comunale

OLIVADESE GIOVANNA